



## **Decreto Dirigenziale n.34 del 13/10/2015**

Dipartimento 53 - Politiche territoriali

Direzione Generale 8 – Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

Sogem Srl - Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita alla localita' Gagliola in comune di Castel Morrone (CE) , ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attivita' Estrattive - Determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14, comma 6bis, della L. 241/1990 smi.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n.54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n.17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che la ditta SOGEM Srl, ai sensi della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i., è esercente un'attività estrattiva presso la cava di calcare (cod. PRAE 61026\_01) sita nel comune di Castel Morrone (CE) alla località Gagliola, in virtù del Decreto Dirigenziale n.3064 del 19.12.2002 con il quale era stata «... approvata la variante al progetto di recupero ambientale presentato dalla ditta ....»;
- d. che il predetto sito estrattivo, nell'ambito della perimetrazione del PRAE, ricadeva:
  1. parte in "Zona Critica - ZCR.C.3", da riclassificare, ai sensi dell'art.29 delle Norme di Attuazione (di seguito: NdA) del citato Piano, in Area di Crisi ovvero in Zona Altamente Critica (ZAC);
  2. parte in Area di Crisi AC.C.7.1, disciplinata dall'art.27 delle NdA del PRAE;
  3. parte in Area di Riserva S24CE, disciplinata dall'art.26 delle citate Norme;
- e. che con Decreto Dirigenziale n.77 del 30.08.2005 del Genio Civile di Caserta è stato dichiarato l'abusivismo della cava *de qua* e la conseguenziale decadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva n.3064/2002;
- f. che avverso tale decreto, la ditta ha promosso ricorso n.7061/2005 innanzi al TAR Campania Napoli;
- g. che a seguito dell'approvazione del PRAE, con nota acquisita al prot. regionale n.1047942 del 19.12.2006, la SOGEM Srl ha presentato istanza per l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, per la cava in epigrafe;
- h. che con Decreto Dirigenziale n.101 del 02.08.2007 dello stesso Ufficio del Genio Civile, è stata rigettata la predetta istanza per le seguenti motivazioni:
  1. *l'art.27 delle NdA del PRAE si riferisce alle cave classificate in aree di Crisi;*
  2. *il suddetto articolo non è applicabile alla cava, esercita dalla SOGEM Srl, perché essa ricade per una parte in Zona Critica e, pertanto come stabilito dall'art.89 comma 6 lettera d), l'intera cava è soggetta alla disciplina dettata per la Zona Critica;*
  3. *le Zone Critiche, ai sensi del comma 4 dell'art.29 delle NdA del PRAE, devono essere riclassificate in Area di Crisi o ZAC;*
  4. *la SOGEM Srl non è in possesso di autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione nel sito di cava in argomento essendo stato emesso da questo Settore, in data 30.08.2005, il Decreto Dirigenziale n. 77 di decadenza dell'autorizzazione ...;*
- i. che avverso il citato decreto n.101/2007, la SOGEM Srl ha promosso ricorso n.6594/2007 innanzi al TAR Campania sez. Napoli che lo ha accolto pronunciando la sentenza n.1710/2009 e, per effetto, ha annullato il provvedimento impugnato riconoscendo la cava in parola come "autorizzata" ai sensi dell'art.3 delle NdA del PRAE;
- j. che avverso la nota prot. n.819754 del 12.10.2010, con la quale questo Ufficio ha confermato il rigetto dell'istanza formulata ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, la ditta *de qua* ha promosso nuovo ricorso n.7274/2010 innanzi al TAR Campania sez. Napoli che, riunendo tutti i ricorsi, ha pronunciato la sentenza n.4421/2011 accogliendoli, annullando la richiamata nota n.819754 del 12.10.2010 e condannando l'Amministrazione al risarcimento dei danni da quantificare a cura dello stesso Ente.

**PREMESSO, ALTRESI:**

- a. che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1789 del 04.12.2009 (BURC n.77 del 21.12.2009), la "Zona Critica ZCR.C.3", in cui ricadeva la cava esercita dalla SOGEM Srl, è stata riclassificata in Area di Crisi, disciplinata dall'art.27 delle citate Norme;
- b. che il predetto sito estrattivo, alla luce della suddetta riclassificazione, ricade attualmente:
  - 1. parte in Area di Crisi AC.C.7.1, disciplinata dall'art.27 delle NdA del PRAE;
  - 2. parte in Area di Riserva S24CE, disciplinata dall'art.26 delle citate Norme;
- c. che il richiamato art.27 "Aree di Crisi", al co.3, dispone che *«la prosecuzione della coltivazione nelle aree di crisi è autorizzata sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto all'originario perimetro della cava, aventi, comunque, un'estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite ed anche in deroga, ove necessario, ai vincoli derogabili ricompresi nell'art. 7 delle norme di attuazione e per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio della nuova autorizzazione. Tale periodo può essere prorogato, per non più di 3 anni, da parte del competente dirigente regionale, in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo»*;
- d. che a seguito della menzionata sentenza n.4421/2011 del TAR Campania, con nota acquisita al prot. regionale n.815825 del 07.11.2012 la SOGEM Srl ha trasmesso atto di significazione e di diffida affinché lo scrivente Ufficio provvedesse a dare attuazione al citato pronunciamento giurisprudenziale, sia indicando la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, sia formulando proposta circa la quantificazione del risarcimento dei danni come previsto dal dispositivo della menzionata sentenza;
- e. che per ottemperare alla citata sentenza n.4421/2011 del TAR Campania, con nota prot. n.362688 del 22.05.2013, l'Ufficio del Genio Civile di Caserta ha chiesto alla SOGEM Srl di trasmettere il numero di copie della proposta progettuale allegata all'istanza del 19.12.2006, al fine di indire la obbligatoria conferenza di servizi, per effetto di quanto disposto dall'art.17, comma 2, delle citate NdA del PRAE ed ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n.241 s.m.i.;
- f. che, con la medesima nota prot. n.362688 del 22.05.2013, è stata chiesta la trasmissione anche del certificato di destinazione urbanistica riportante il regime vincolistico esistente sull'area di intervento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione comunale competente per territorio;
- g. che, con nota acquisita al prot. regionale n.472937 del 02.07.2013, la SOGEM Srl ha depositato le copie degli elaborati progettuali richiesti dall'Ufficio, nonché l'originale del certificato di destinazione urbanistica n.2971 del 12.06.2013 rilasciato dal Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Castel Morrone (CE);
- h. che con nota prot. n.593416 del 26.08.2013, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L.241/1990 s.m.i. e per gli effetti del comma 2 dell'art.17 delle NdA del PRAE, questo Ufficio ha indetto la conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati sulla proposta progettuale presentata dalla SOGEM Srl ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE per la cava di calcare in località Gagliola nel comune di Castel Morrone (CE);
- i. che il relativo avviso è stato pubblicato sul BURC n.48 del 02.09.2013 ed all'Albo Pretorio del Comune di Castel Morrone a partire dalla stessa data;
- j. che in data 16.10.2013 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi *de qua* ed i lavori sono proseguiti in data 20.11.2013, 06.12.2013, 08.01.2014, 21.01.2014, 14.02.2014, 28.02.2014, 21.05.2014, 01.07.2014, 30.09.2014, 28.10.2014, 16.12.2014 concludendosi il 23.01.2015;
- k. che dalla planimetria dello stato di fatto su base catastale (Tav. APP 3), risulta che all'attualità il sito estrattivo ricade su terreni catastalmente individuati al foglio di mappa n.3, particelle n. 2p e 20p;
- l. che dalla planimetria dello stato di progetto su base catastale (Tav. APR 2), l'area interessata dal progetto, proposto ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, ricade su terreni catastalmente individuati al foglio di mappa n.3, particelle n. 2p e 20p;
- m. che dal certificato di destinazione urbanistica n.2971 del 12.06.2013, rilasciato dal responsabile dell'Area Urbanistica del comune di Castel Morrone (CE) ed allegato al verbale della prima

seduta di conferenza di servizi del 16.10.2013, per i terreni indicati in catasto al foglio n.3 particelle n.2 e 20 risulta quanto riportato testualmente:

1. *dal vigente P.R.G.C., approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n.151/Urb. del 19.07.1999 e munito di Visto di conformità della Regione Campania – Settore Urbanistica n.14952 del 14.10.1999:*
    - *zona omogenea “G1 - Vincolo Idrogeologico e Forestale”, per la particella 20*
    - *la particella 2 ricade per la maggior parte in zona omogenea “G1 - Vincolo Idrogeologico e Forestale” e per la restante parte in zona omogenea “D3 –Produttiva Estrattiva”;*
  2. *entrambe le particelle ricadono in parte nel territorio percorso dal fuoco di cui alle planimetrie degli anni 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, approvate con delibere di G.C. nn. 158/00, 128/01, 57/04, 58/07, 65/08, 30/10, 31/10;*
  3. *la particella 2 ricade in parte nel territorio percorso dal fuoco di cui alle planimetrie degli anni 2010 e 2011 approvate con delibere di G.C. n. 54/11 e 60/12;*
- n. che, dalle verifiche amministrative espletate da questo Ufficio, risulta che l'area d'interesse é gravata dal Vincolo Idrogeologico, di cui all'art.1 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3167 ed all'art.23 della L.R. n.11/1996 s.m.i., e dalla perimetrazione del Rischio frana secondo il Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico (PsAI-Rf) della competente Autorità di Bacino, benché non indicati nel predetto certificato di destinazione urbanistica n.2971 del 12.06.2013;
- o. che, altresì, la stessa area ricade nel “Corridoio Regionale Trasversale” e nella zona di Buffer dei 500m perimetrali all'area SIC IT8010027 “*Fiumi Volturno e Calore Beneventano*”, circostanza per la quale il progetto deve essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza (VI), ai sensi della vigente normativa di settore e come chiarito con Direttiva n.485452 del 04.07.2013 emanata dall'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali (oggi UOD Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere e geotermia);
- p. che ai sensi dell'art.3, co.3, del Regolamento Regionale n.02/2010 (DPGRC n.10 del 29.01.2010, in BURC n.10 del 01.02.2010) «*sono sottoposti altresì alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi riportati nell'allegato B qualora ciò si renda necessario in esito alla verifica di assoggettabilità o qualora le opere e gli interventi di nuova realizzazione ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000 ...*»;
- q. che, per effetto dell'art.23 della L. 04.04.2012, n.35 e del D.P.R. 13.03.2013, n.59, il progetto deve essere sottoposto alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che include n.7 titoli abilitativi in materia ambientale tra cui l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del citato D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.

#### RILEVATO:

- a. che in occasione della prima seduta di conferenza del 16.10.2013, visto il regime vincolistico riportato nel succitato certificato di destinazione urbanistica n.2971 del 12.06.2013 nonché gli esiti delle verifiche istruttorie espletate, questo Ufficio, in qualità di Amministrazione Procedente nonché competente per la materia estrattiva, ha rappresentato la necessità:
1. che l'Amministrazione Comunale di Castel Morrone (CE) fornisse gli atti deliberativi con cui è stato imposto il vincolo delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 s.m.i., completi della documentazione cartografica riportante le perimetrazioni dei suoli e soprassuoli incendiati al fine di accertare se il vincolo di specie interferisse con le aree interessate dalla proposta progettuale;
  2. che lo stesso Ente Locale depositasse un certificato di destinazione urbanistica aggiornato recante anche indicazione del *Vincolo Idrogeologico* (art.1 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3167), della *perimetrazione del Rischio* secondo il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino, del *Vincolo Archeologico* di cui al DM 17.04.1997 segnalato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta con nota prot. 11026 del 27.09.2013 (allegata al verbale di conferenza del 16.10.2013), dell'eventuale *Vincolo Paesaggistico* ai sensi dell'art.142, comma 1 lett. g), del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i. qualora le aree percorse dal fuoco, di cui al

- vincolo indicato nel certificato di destinazione urbanistica n.2971 del 12.06.2013, fossero originariamente boscate;
3. che la Ditta proponente predisponesse una documentazione progettuale di livello definitivo con una modifica del progetto estrattivo che prevedesse gradoni di dimensioni ridotte ed uniformi per l'intero fronte di cava al fine di minimizzare gli impatti ed ottenere la migliore riqualificazione ambientale del sito;
- b. che con nota prot. n.9006 del 06.12.2013 (allegata al verbale di conferenza di pari data), la competente Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno:
    1. ha comunicato che l'area di interesse del progetto, nell'ambito della perimetrazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Rischio frana (PsAI-Rf), ricade parte nelle *Aree di attenzione potenzialmente Alta* (Apa) e parte nelle *aree C1*;
    2. pur evidenziando alcune criticità, ha espresso il proprio parere di competenza "favorevole" precisando che, nel caso delle *Aree di attenzione potenzialmente Alta*, gli interventi devono essere limitati al recupero del sito e nella misura strettamente necessaria a tale finalità;
    3. ha rimandando agli Enti competenti il controllo del rispetto e della conformità del progetto a quanto disposto dalle Norme del PsAI-Rf;
  - c. che, visto quanto sopra, questo Ufficio nel corso della seduta di conferenza del 06.12.2013 ha ravvisato la necessità di verificare se sussistessero le condizioni per l'applicazione dell'art.17, comma 7, delle Norme di Attuazione del PRAE come integrato dall'art.79 della L.R. 1/2008, che vieta la possibilità di svolgere attività estrattiva su aree in cui gravano contestualmente il Vincolo Idrogeologico ed il Rischio Idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) della perimetrazione PsAI delle competenti Autorità di Bacino;
  - d. che, dopo i ripetuti solleciti da parte di questa Amministrazione Procedente, in occasione della riunione di conferenza di servizi del 28.02.2014 il Comune di Castel Morrone ha finalmente depositato le copie conformi delle deliberazioni di Giunta Comunale, con cui è stato imposto il vincolo delle aree percorse dal fuoco ai sensi della L.353/2000 s.m.i., complete delle cartografie recanti le aree dei suoli e soprassuoli incendiati;
  - e. che nella medesima seduta del 28.02.2014 lo stesso Comune ha consegnato anche il certificato di destinazione urbanistica n.888 del 21.02.2014 aggiornato, da cui risulta che le aree di interesse non sono coperte da bosco e, pertanto, non sono soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art.142, comma1 lett. g), del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;
  - f. che dal confronto della proposta progettuale, presentata dalla Sogem Srl ed all'attenzione delle Amministrazioni in conferenza di servizi, con le planimetrie recanti le aree percorse dal fuoco allegare agli atti deliberativi depositati dal comune di Castel Morrone, è risultato che i versanti per cui è stato previsto l'ampliamento del fronte di cava ai sensi del comma 3 dell'art.27 delle NdA del PRAE sono stati interessati dagli incendi fin dall'anno 2001, per la loro intera estensione;
  - g. che, proprio con riferimento al vincolo di cui alla L.353/2000 s.m.i., nella stessa seduta del 28.02.2014 il rappresentante dell'Amministrazione Comunale ha chiarito che «*le aree interessate dai percorsi del fuoco ed individuate nelle planimetrie allegare alle varie delibere di approvazione delle perimetrazioni, già versate in atti, non sono suscettibili di deroghe ai sensi della legge 353/2000*»;
  - h. che nella medesima riunione di conferenza, la Ditta proponente ha sollevato la contestazione circa la legittimità e l'efficacia dei predetti atti deliberativi di imposizione del citato vincolo delle aree percorse dal fuoco, non essendo mai state notificate alla parte;
  - i. che al riguardo, questa Amministrazione Procedente ha evidenziato che:
    1. tutte le delibere depositate agli atti di conferenza danno atto dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell'art.10 della citata L.353/2000 s.m.i. che prescrive l'affissione all'albo pretorio per un tempo di trenta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni;
    2. l'art.21bis della L. 241/1990 s.m.i. precisa che «... *Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima ...*», come nella fattispecie in esame nel qual caso la forma

di pubblicità deve essere quella prevista dalla stessa L.353/2000 s.m.i per il principio della *lex specialis*;

- j. che, in ogni caso, eventuali presunti vizi di legittimità vanno sollevati presso le sedi competenti e con i modi prescritti dalle leggi vigenti, non di certo nel corso dei procedimenti amministrativi quale quello che si conclude con il presente provvedimento.

**RILEVATO, ALTRESÌ:**

- a. che, nelle diverse riunioni di conferenza, la Ditta proponente ha più volte evidenziato come “... *l'intera superficie dell'intervento richiesto ricada all'interno del perimetro di cava esistente e perimetrato puntualmente dal PRAE*”, pari alla superficie di 378.963mq corrispondente a quella oggetto dell'istanza di prosecuzione ex art.36 della L.R. n.54/1985, così come risulterebbe dalla convenzione sottoscritta con il comune di Castel Morrone, dalla DGRC del 31.07.1990, dal DD n.3064 del 19.12.2002 e dalla relazione del Corpo Forestale dello Stato del 10.01.2005, tutti depositati agli atti di conferenza;
- b. che in base alla predetta asserzione, la Ditta ha ritenuto che i vincoli evidenziati in corso di conferenza di servizi e ricadenti all'interno del suddetto perimetro non possono incidere sulla proposta progettuale in quanto le aree risultano già destinate ad attività estrattiva, perché individuate dal PRAE, e tale destinazione si sovrappone a qualsiasi altra pianificazione, anche vincolistica, in virtù dell'art.5 delle Norme;
- c. che, di conseguenza, la Ditta nella predetta riunione del 28.02.2014 ha chiesto a questa Amministrazione Procedente di esprimersi in merito alla superficie dell'area di cava da prendere a riferimento per l'istanza presentata ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE, ribadendo che la superficie da considerare deve essere quella pari a 378.963mq;
- d. che, con riferimento a quanto sostenuto dalla SOGEM Srl, questo Ufficio nella medesima seduta ha chiarito che la superficie invocata dalla Ditta è quella chiesta in istanza di prosecuzione ex art.36 della L.R. 54/1985, ma mai autorizzata dalla Regione, e che la stessa area non può essere ritenuta legittima soltanto perché inserita nella cartografia del PRAE, visto anche che l'art.5 comma 6 delle NdA del medesimo Piano dispone che «*In caso di contrasto tra la previsione di carattere normativo del P.R.A.E. (Norme di Attuazione), la cartografia ed i rimanenti elaborati, prevale sempre ed in ogni caso la Norma di Attuazione*»;
- e. che, pertanto, questo Ufficio, anche nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art.27 delle stesse Norme, ha chiarito che la superficie da prendere a riferimento è quella autorizzata con decreto n.574 del 21.09.2000, ovvero quella corrispondente all'area già scavata che obbligatoriamente deve essere recuperata ai sensi della vigente normativa di settore;
- f. che la predetta precisazione è stata ribadita da questo Ufficio anche rammentando quanto chiarito dall'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (oggi UOD *Gestione tecnico – amministrativa delle cave, miniere, torbiere e geotermia*) con la direttiva n.631841 del 12.09.2013 in cui è precisato che «... *la previsione di superfici in ampliamento del 30% deve essere intesa quale limite massimo, qualunque sia la destinazione riservata alle aree rientranti nella superficie in ampliamento, nel pieno rispetto della disposizione di cui al co. 3 dell'art.5 della L.R. 54/1985 s.m.i.*»;
- g. che, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione Procedente e visto il regime vincolistico gravante sull'area del progetto, la conferenza di servizi a conclusione dei lavori del 28.02.2014 ha chiesto alla Ditta di predisporre e trasmettere entro 30 giorni una proposta progettuale che tenesse conto delle limitazioni vincolistiche imposte dal PsAI-Rf della competente Autorità di Bacino e dal vincolo degli incendi, di cui alla L. 353/2000 s.m.i. e secondo le cartografie allegate alle delibere del Comune di Castel Morrone, sovrapponendo sulle planimetrie dell'attuale stato di fatto e di progetto sia la mappa catastale che i vincoli gravanti sull'area ed emersi nel corso delle sedute svolte;
- h. che vista la richiesta formulata dalla conferenza, la ditta proponente si è riservata “*di esprimere la propria posizione legale e tecnica per l'eventuale riproposizione di un progetto di coltivazione e recupero dell'area di cava entro 60 giorni da oggi, vista la richiesta di 30 giorni formulata dal Genio Civile di Caserta*”;

**RILEVATO, INFINE:**

- a. che con nota acquisita al prot. regionale n.283280 del 23.04.2014 la SOGEM Srl ha trasmesso gli atti progettuali, consegnati da questo Ufficio a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot. regionale n.289627 del 28.04.2014 aggiornando, contestualmente, i lavori di conferenza al 21.05.2014;
- b. che, in occasione della predetta seduta del 21 maggio, i partecipanti alla conferenza hanno preso visione della proposta progettuale rimodulata che:
  1. considera come superficie di riferimento quella già scavata, pari a 87.206 mq, rispetto alla quale il progetto proposto prevede un ampliamento del 16,25% con una superficie complessiva di 101.384 mq;
  2. prevede, per l'ampliamento, un arretramento di circa 23m dell'attuale ciglio, andando ad interessare le aree percorse dal fuoco di cui agli deliberativi del Comune di Castel Morrone
  3. prevede l'esecuzione di n.18 gradoni con alzata di 10m e pedata di 5m, con profilo finale del fronte di 60°, da realizzarsi partendo da quota 223m s.l.m.;
- c. che nel corso della suddetta riunione, dall'esame degli elaborati progettuali è emersa la necessità di acquisire chiarimenti circa numerosi aspetti del progetto estrattivo e di ricomposizione ambientale;
- d. che, altresì, durante la medesima seduta di conferenza del 21.05.2014 il rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Castel Morrone ha evidenziato che *“il progetto prevede un interessamento di una piccola area percorsa dal fuoco. Pertanto si riserva di esprimere qualsiasi parere che deve essere proposto preliminarmente sentita l'Amministrazione comunale”*;
- e. che con nota acquisita al prot. regionale n.394436 del 10.06.2014 la ditta proponente ha trasmesso i chiarimenti chiesti dalla conferenza del 21.05.2014 e, con riferimento all'interazione tra l'areale di cava oggetto di intervento e le aree percorse dal fuoco (L.353/2000 s.m.i.) di cui alle delibere comunali:
  1. ha fornito tavole grafiche sulle quali viene riportata la sovrapposizione tra il limite esterno del perimetro di cava, previsto in fase progettuale, ed il limite delle aree percorse dal fuoco riportato nelle rispettive delibere, il tutto suddiviso per ogni anno in cui si è verificato l'incendio;
  2. ha espresso le proprie perplessità circa la correttezza della definizione, in modo univoco, del limite delle aree percorse dal fuoco che, con riferimento soprattutto agli anni 2001, 2003, 2006 e 2007, sarebbe del tutto errato in quanto gli incendi avrebbero interessato aree occupate da roccia nuda esposta in quanto aree già interessate da lavori di scavo, mentre, con riferimento agli incendi degli anni 2009, 2010 e 2011, ha ritenuto che *«... è alquanto strano che il limite delle aree dichiarate percorse dal fuoco corrisponda precisamente al ciglio esterno superiore della cava esistente»*;
- f. che nella seduta del 01.07.2014, visto quanto emerso dalla documentazione fornita dalla Ditta, la conferenza ha rilevato la necessità di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione Comunale in merito al vincolo di cui alla L. 353/2000 s.m.i. dovendo stabilire se la proposta progettuale rimodulata, che prevede un arretramento dell'attuale ciglio di circa 23m ricadendo in aree percorso dal fuoco, possa essere concretamente oggetto di valutazione da parte degli Enti interessati;
- g. che nella medesima riunione di conferenza, le Amministrazioni intervenute hanno evidenziato la necessità di acquisire dal medesimo Ente Locale un nuovo certificato di destinazione urbanistica recante chiarimenti in merito alla concreta presenza di aree boscate in coincidenza del progetto rimodulato, da cui deriverebbe la sussistenza del vincolo paesaggistico di cui all'art.142, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

**CONSIDERATO:**

- a. che in occasione della seduta di conferenza del 28.10.2014 il rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Castel Morrone, con esplicito riferimento al vincolo delle aree percorse dal fuoco, ha rappresentato che *«... l'Amministrazione comunale conferma l'inderogabilità alle Norme previste dalla Legge 353/2000»* ed ha depositato il nuovo certificato di destinazione urbanistica n.4907 del 24.10.2014;

- b. che, vista la richiamata posizione dell'Ente Locale, la conferenza di servizi nella stessa seduta del 28.10.2014 ha chiesto alla Ditta proponente di rimodulare nuovamente la proposta progettuale escludendo le aree percorse dal fuoco di cui alla L.353/2000 che risultano esterne all'attuale perimetro della cava, facendo rientrare il progetto totalmente all'interno dell'attuale perimetro dell'area scavata;
- c. che con nota acquisita al prot. regionale n.799511 del 26.11.2014, la ditta ha trasmesso gli elaborati progettuali, poi trasmessi con nota prot. n.805007 del 27.11.2014 da questo Ufficio a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- d. che nella seduta conclusiva della conferenza di servizi *de qua* del 23.01.2015 i rappresentanti delle Amministrazioni intervenute hanno preso atto che le aree in ampliamento di circa 23m rispetto all'attuale perimetro della zona scavata risultano immutate e interferiscono ancora con le aree percorse dal fuoco come individuate dalle delibere del Comune di Castel Morrone;
- e. che, pertanto, nella medesima seduta conclusiva del 23.01.2015:
1. **il rappresentante della UOD Servizio territoriale provinciale di Caserta**, competente al rilascio del parere endoprocedimentale in materia di vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.23 della L.R. 11/1996 s.m.i., ha preso atto «... *della non procedibilità del progetto, pertanto, non potendosi confermare una definitiva proposta progettuale per cui emettere ponderato parere ai sensi dell'art.23 della L.R. 11/96 (come novellato dall'art.1 comma 100 lett. d) della L.R. 16/2014) si rimanda alla determinazione dell'Ente Procedente*»;
  2. **il rappresentante dell'ASL Caserta** ha precisato che «*facendo seguito a quanto osservato nella scheda di cui alla conferenza di servizi del 30.09.2014, considerata la mancata rimodulazione del progetto secondo la richiesta del 28.10.2014, pur valutando favorevolmente gli aspetti di competenza, si prende atto della non procedibilità del progetto. Si rimanda pertanto alle determinazioni dell'Amministrazione Procedente*»;
- f. che all'esito di quanto emerso nella citata riunione conclusiva della conferenza di servizi del 23.01.2015, questa Amministrazione Procedente ha preso atto che:
1. il regime vincolistico gravante sull'area d'intervento, desunto dal certificato di destinazione urbanistica n.4907 del 24.10.2014 (allegato al verbale di conferenza della seduta del 28.10.2014), prevede – tra gli altri – anche il vincolo delle aree percorse dal fuoco di cui alla L. 353/2000 s.m.i. per entrambe le particelle catastali coinvolte dal progetto (Fgl. 3, part. Ie n.2 e 20) e con riferimento agli anni 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 come da delibere di GC nn. 158/00, 128/01, 57/04, 58/07, 65/08, 30/10, 31/10, 54/11, 60/12, 6/14;
  2. con riferimento al suddetto vincolo, l'Amministrazione Comunale competente nella seduta di conferenza del 28 ottobre 2014 si è espressa confermando «*l'inderogabilità alle norme previste dalla L. 353/2000*»;
  3. a seguito di esplicita richiesta della Conferenza nella medesima seduta del 28.10.2014 di rimodulare la proposta progettuale «*escludendo le aree percorse dal fuoco che risultano esterne all'attuale perimetro dell'area scavata, chiarendo che al suo interno nessun vincolo è imposto*», la ditta ha presentato nuova documentazione progettuale (acquisita al protocollo regionale n.799511 del 26.11.2014) dalla quale risulta che non è stato escluso l'arretramento di circa 23m dell'attuale ciglio di cava il quale continua ad interessare, nella proposta progettuale, le aree percorse dal fuoco come individuate dalle delibere del Comune di Castel Morrone;
  4. la proposta progettuale all'esame della Conferenza di Servizi risulta non conforme al regime vincolistico gravante sull'area di intervento vista la sovrapposizione con le aree percorse dal fuoco di cui alla L. 353/2000 s.m.i., relativamente alle quale l'Amministrazione comunale competente ha dichiarato la inderogabilità del vincolo stesso;
- g. che, visto quanto sopra, questa Amministrazione Procedente nella seduta del 23.01.2015 ha proclamato conclusi i lavori di conferenza dichiarando improcedibile il «*Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita alla località Gagliola in comune di Castel Morrone (CE), ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive*» presentato dalla Sogem Srl, in quanto include superfici gravate dal vincolo delle aree percorse

dal fuoco di cui alla L.353/2000 s.m.i., dichiarato inderogabile dalla competente Amministrazione Comunale.

**RITENUTO** che questa Amministrazione Procedente, ai sensi degli articoli 14 e ss. della L. 241/90 s.m.i. e vista la seduta conclusiva della conferenza di servizi del 23.01.2015, debba conseguentemente adottare la determinazione conclusiva sul procedimento *de qua*.

**VISTI:**

- a. la L.R. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- b. la delibera di G.R. di delega n.3153 del 12/05/1995
- c. il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001
- d. le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive
- e. la Direttiva prot. n.0743568 del 28.08.2009, la "*Direttiva sui limiti temporali fissati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive per le attività che ricadono nelle Aree di Crisi s.l. (comprendenti anche le Z.A.C. e le A.P.A.)*" emanata dall'allora Settore Ricerca e Valorizzazione di cave Torbiere acque minerali e termali

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP. 2015.0006520 del 13.10.2015 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

**DECRETA**

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. **di prendere atto dell'esito conclusivo della conferenza di servizi** indetta da questa Amministrazione Procedente, ai sensi del comma 2 dell'art.17 delle NdA del PRAE e per effetto dell'art.14 e ss. della L. 241/1990 s.m.i., sul "*Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita alla località Gagliola in comune di Castel Morrone (CE), ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive*" presentato dalla ditta SOGEM Srl;
2. **di adottare conseguentemente la determinazione conclusiva della conferenza di servizi de qua** sul succitato "*Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita alla località Gagliola in comune di Castel Morrone (CE), ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive*", presentato dalla SOGEM Srl, **dichiarando** lo stesso **improcedibile** in quanto non conforme al regime vincolistico presente sulle superfici di progetto poiché quelle interessate dall'ampliamento risultano gravate dal vincolo delle aree percorse dal fuoco di cui alla L.353/2000 s.m.i., dichiarato inderogabile dalla competente Amministrazione Comunale.
3. **di stabilire che il presente decreto viene consegnato:**
  - in via cartacea*
    - 3.1. alla Sogem Srl, avente sede legale in Via Luigi Baia, n.3 S. Angelo in Formis - Capua (CE);
    - 3.2. all'Amministrazione Provinciale di Caserta;
    - 3.3. all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Caserta;
    - 3.4. all'A.S.L. CE - Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Caserta;
  - in via telematica*
    - 3.5. al Sindaco del Comune di Capua, per notifica;
    - 3.6. al Sindaco del Comune di Castel Morrone (CE), per conoscenza e competenza;

- 3.7.** alla UOD Valutazioni Ambientali – Autorità ambientale **52-05-07**
  - 3.8.** alla UOD Servizio territoriale provinciale Caserta **52-06-17**
  - 3.9.** alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta **52-05-16**
  - 3.10.** all’Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
  - 3.11.** alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
  - 3.12.** alla Soprintendenza Archeologia della Campania;
  - 3.13.** al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania;
  - 3.14.** al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta, per conoscenza e competenza;
  - 3.15.** al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta, per conoscenza e competenza;
  - 3.16.** alla Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Caserta
  - 3.17.** alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile **53-08**;
  - 3.18.** alla UOD Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia **53-08-07**;
  - 3.19.** al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC
4. di stabilire che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.
5. di disporre per il presente provvedimento, per quanto prescritto dal D.Lgs. 33/13 s.m.i., la pubblicazione di quanto richiesto dall’art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo